

Proc. n. 15403/2018 V.G.



TRIBUNALE DI TORINO
SESTA SEZIONE CIVILE

DECRETO DI OMOLOGA
DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
ex art. 12 legge n. 3/2012

Il Giudice Designato, dott.ssa Manuela Massino,

letto l'accordo di composizione della crisi presentato da [REDACTED];

ritenuta la competenza del Tribunale adito;

preso atto che l'Organismo di composizione della crisi, dr. Davide Borla, ha attestato la fattibilità dell'accordo e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;

rilevato che all'udienza del 19.9.2018, comunicata ai creditori ai sensi dell'art. 10, comma 1, legge n. 3/2012, nessun creditore è comparso e che il ricorrente ha chiesto l'omologazione dell'accordo presentato;

preso atto della relazione depositata dall'O.C.C. sui consensi espressi dai creditori e del raggiungimento della percentuale maggioritaria dei voti favorevoli;

preso atto che nessun creditore ha sollevato contestazioni entro 10 giorni dal ricevimento della relazione dell'O.C.C. sui consensi espressi;

rilevato che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co 2, lett. a) della legge n. 3/2012 e che sussistono i requisiti indicati dagli artt. 7, 8 e 9 della citata legge;

ritenuto che sussistano i presupposti di legge per omologare l'accordo di composizione della crisi presentato dal ricorrente;

P.Q.M.

visto l'art. 12 della legge n. 3/2012,

omologa l'accordo di composizione della crisi presentato da [REDACTED];

dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nell'accordo omologato;

